



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 44

DATA PUBBLICAZIONE 19/11/2022

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. **Certificazione iscrizione al Nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – rif. D.lgs. 39/2021 (dalla Circolare n. 42 della L.N.D.)**

Si riporta – qui di seguito – il testo integrale della Circolare n. 42 della L.N.D. inerente quanto indicato in oggetto:

“Con riferimento al **Nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche**, attivo dal 31 agosto 2022 e gestito dalla Società **SPORT E SALUTE S.p.A.**, e alla precedente Circolare LND n. 21 del 7 settembre 2022, si rende noto che la F.I.G.C., in qualità di organismo sportivo affiliante, ha provveduto alla trasmissione delle informazioni e degli atti necessari alla formulazione della domanda di iscrizione al Registro da parte delle Società affiliate.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro potranno accedere al Nuovo Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL <https://registro.sportosalute.eu/>, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL <https://registro.sportosalute.eu/home/regolamentoenorme/>.

Ogni problematica connessa alla registrazione e all'accesso al citato portale, nonché all'utilizzo delle funzionalità, dovrà essere segnalata esclusivamente all'indirizzo mail registro@sportosalute.eu.”

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. DPCM del 3 Ottobre 2022 attuativo per Fondo ristoro spese sanitarie e sanificazione

Si fa riferimento al Decreto attuativo in oggetto, pubblicato in data 7 novembre 2022 sul sito www.sport.governo.it (**Allegato 1**), unitamente alla modulistica che dovrà essere utilizzata per l'inoltro delle istanze da parte delle Società associate alla L.N.D. con i documenti previsti dal Decreto stesso.

A tale riguardo, su indicazione della L.N.D. a seguito delle interlocuzioni avute con la F.I.G.C., si richiama preliminarmente l'attenzione sugli aspetti di seguito riportati:

- Possono accedere al Fondo tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Il contributo, in ogni caso, non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge n. 4 del 2022 (**27 gennaio 2022**);
- Le richieste potranno essere avanzate sulla base delle spese effettivamente sostenute, facendo riferimento all'applicazione del principio di cassa;
- L'ammontare delle spese sostenute durante l'intero periodo di riferimento che, viene sottolineato, **è dal 1° febbraio 2020 al 31 marzo 2022**, dovrà essere oggetto di apposita e puntuale certificazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale del soggetto richiedente o di un Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali oppure di un Professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in quello dei Consulenti del Lavoro, oppure del Responsabile del Centro di Assistenza Fiscale;
- Ai soggetti già beneficiari del contributo ai sensi del Decreto attuativo del 16 settembre 2021 sarà decurtato quanto già percepito in precedenza;
- Su indicazione della F.I.G.C., si specifica quanto deve essere attestato dal soggetto certificatore di cui all'art. 4 comma 3 del DPCM: 1) Sussistenza dei requisiti richiesti come soggetto certificatore, indicando i riferimenti del caso (es. numero iscrizione Albo, ecc.) e come soggetto beneficiario (art. 2 del DPCM); 2) Rispetto del principio di cassa per la documentazione prodotta da Società o Associazioni Dilettantistiche e che le spese rendicontate siano state effettivamente sostenute entro il periodo previsto (1 febbraio 2020 – 31 marzo 2022); 3) Completezza di tutta la documentazione richiesta e predisposizione secondo le modalità richieste dall'art. 3 comma 2 (*il certificatore dovrà firmare oltre alla certificazione anche il prospetto di rendicontazione inviato*); 4) Inerenza dei costi alle finalità del Decreto e alle tipologie di cui all'art. 4 comma 2 del DPCM; 5) Ammontare delle spese sostenute nell'intero periodo e ritenute ammissibili; 6) Le spese rendicontate non devono aver beneficiato di ulteriori contributi (*contributi Legge Melandri, contributi Fondo Professionismo femminile, altri contributi COVID, ecc.*);
- Dovranno essere rendicontate nuovamente nei prospetti ed essere attestate dal soggetto certificatore anche le spese oggetto della rendicontazione di cui al precedente DPCM del 16 settembre 2021.
- I soggetti richiedenti dovranno fornire i prospetti di rendicontazione, tutti i giustificativi di spesa (fatture, pagamenti, ecc.) e la citata certificazione. Non dovranno essere re-inviati le copie dei giustificativi di spesa già fornite con la precedente rendicontazione. I prospetti inviati dovranno essere firmati dal legale rappresentante della Società e dal soggetto certificatore, e inviati in formato *excel* o *pdf*;
- **Le relative istanze dovranno essere inoltrate soltanto al Comitato Regionale entro il 2 dicembre.** La documentazione dovrà essere predisposta sul **Portale Società L.N.D.**

attraverso una specifica tipologia di pratica denominata “**Rimborso Spese Sanitarie Decreto attuativo 2022**”. Dopo aver caricato la documentazione, la Società procederà alla firma elettronica della pratica e la stessa sarà accessibile sul sistema AS400 del Comitato Regionale. Dopo aver verificato la documentazione presente nella pratica la stessa verrà approvata dal Comitato Regionale, e successivamente scaricata da quest’ultimo per poi procedere all’invio alla LND. Per qualsiasi necessità operativa è possibile aprire una segnalazione sulla piattaforma **Redmine**.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Ri-Tesseramento Allenatori Esonerati Prima del 30 Novembre: Chiarimenti in Merito al Protocollo D’intesa Figc-Lnd-Aiac

Come indicato nel Comunicato Ufficiale LND n.108 del 13 ottobre scorso, l’intesa tra la Lega stessa con la FIGC e l’AIAC consente in deroga la possibilità ad allenatori e allenatrici esonerati prima del 30 novembre di tesserarsi e svolgere attività per un’altra Società nel corso della stessa stagione, a condizione che quest’ultima partecipi ad un girone o ad un campionato diverso da quello in cui partecipava la Società che ha esonerato il tecnico.

In merito a tale protocollo d’intesa, si forniscono alcuni chiarimenti su modalità e casi di applicazione con una sezione domande e risposte dedicata all’argomento, rendendo inoltre disponibili i facsimile dei modelli necessari per la risoluzione e il recesso dell’accordo economico. Per consultare la sezione cliccare al link: <https://lnd.it/it/servizi/protocollo-d-intesa-figc-lnd-aiac>

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Segreteria L.N.D.

1.4.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

2. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

ERRATA CORRIGE

• Sul comunicato ufficiale n. 43 del 17/11/2022, Torneo Under 14 regionale – gare del 13/11/2022 –, per errata trascrizione arbitrale appare il sottototato provvedimento disciplinare:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CERINI SAMUELE (OMEGNA 1906)

Deve invece leggersi:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI QUAL ANDREA (OMEGNA 1906)

- Sul comunicato ufficiale n. 43 del 17/11/2022, Campionato di Prima Categoria – gare del 13/11/2022 –, per errata imputazione dati appare il sottototato provvedimento disciplinare:

SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 50,00 TASSAROLO

Per il comportamento ingiurioso dei propri sostenitori nei confronti del portiere dello Spartak San Damiano.

Deve invece leggersi:

SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 50,00 SPARTAK SAN DAMIANO

Per il comportamento ingiurioso dei propri sostenitori nei confronti del portiere del Tassarolo.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 19 Novembre 2022

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)